



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Prot.**        **/I/CPGT**

delibera n. 1158/2022

Il Consiglio nella seduta del giorno 15.11.2022, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

**vista** la Legge 31.08.2022, n. 130 recante la riforma della giustizia tributaria;

**visto** l'articolo 1, comma 4, della citata Legge, il quale dispone che *“i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della Legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come introdotto dall'articolo 1, co. 1, del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello”*;

**considerato**, in particolare, che l'articolo 1, comma. 5, della richiamata Legge, prevede che entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi, per le finalità di cui al comma 4;

**rilevato**, doversi, pertanto, procedere alla individuazione delle sedi giudiziarie vacanti;

**considerato** che l'articolo 1, comma 7, della già citata legge 130/2022 dispone che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando della procedura di interpello, di cui al comma 5 della stessa, venga



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

pubblicata la graduatoria finale e che, di conseguenza, i posti messi a concorso non potranno essere assegnati prima di tale lasso temporale;

**ritenuto**, in conseguenza di quanto dianzi rilevato e dei successivi tempi tecnici di esecuzione delle procedure concorsuali, che appare congruo calcolare i posti vacanti nelle varie sedi giudiziarie come rilevati alla data del 1 gennaio 2024;

**considerato** che ai posti vacanti già disponibili devono essere aggiunti quelli che si renderanno usufruibili per raggiungimento dei limiti di età, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera a), limitatamente alla data di calcolo del 01 gennaio 2024;

**considerato** il carico medio delle sopravvenienze presso le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria calcolato sul quinquennio 2016 - 2022, escludendo il 2020 e 2021 perché non rilevanti a causa della significativa incidenza negativa della pandemia da COVID-19, e con proiezione al 31 dicembre 2022 per i dati di tale annualità rilevati al 6 novembre 2022;

**richiamato** il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle sedi giudiziarie;

**ritenuto** che, nell'ambito del numero delle sezioni e dei corrispondenti organici delle sedi giudiziarie individuati dal richiamato decreto, adeguandone la fotografia effettuata al 2008 con la realtà operativa ed il flusso di sopravvenienze medie attualizzato al corrente anno, dianzi richiamato, per l'individuazione di posti vacanti disponibili sia opportuno dare rilevanza a quelle sedi giudiziarie nelle quali risulti presente contenzioso da affidare a magistrati tributari ivi assegnabili e, contemporaneamente, ai giudici onorari ancora in servizio presso di essa, sulla base dei carichi di lavoro mediamente attribuibili, individuati per ognuna di tali categorie e definiti, limitatamente a questa fase di prima attuazione della riforma, in 245 ricorsi per anno per i magistrati professionali; in 80 ricorsi per anno per i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e in 90 ricorsi per anno per i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**rilevato** che nella indicazione dei posti vacanti occorre prioritariamente considerare quelli disponibili presso le sedi delle corti di Giustizia tributaria di secondo grado, e procedere, in caso di mancato raggiungimento del numero di 100 posti disponibili presso tali Corti, a estendere la ricerca presso le Corti di giustizia tributaria di I grado;

**visto** l'art. 24 del D.L.vo 31.12.1992, n.545;

### **DELIBERA**

per quanto in motivazione, di individuare le sedi giudiziarie con posti vacanti nella carica di giudice, utilizzabili per i fini di cui all'articolo 1, comma. 5, della Legge 31.08.2022, n. 130, in quelle di cui all'elenco allegato alla presente delibera.

### **DISPONE**

che la presente delibera e l'elenco dei posti vacanti siano pubblicati sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi:

**ai Presidenti di tutte le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.**

IL PRESIDENTE

Firmatario1